

Agevolazioni/1

Per le vetrate panoramiche sconti fiscali solo condizionati



Luca De Stefani

— a pag. 33



L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus

NT+FISCO

Speciale superbonus

Tutte le novità sul 110% nelle analisi degli esperti del Sole 24 Ore
ntplusfisco.ilsole24ore.com



Vetrature panoramiche, tre bonus ma molti paletti da considerare

Ristrutturazioni. Le Vepa hanno potenzialmente accesso al 50%, all'ecobonus e al 110% ma soltanto in condizioni particolari: sconti più sostanziosi insieme alle chiusure oscuranti o se sostituiscono finestre

Luca De Stefani

Sconti fiscali ma solo in condizioni particolari. Le Vepa, le vetrate panoramiche amovibili, possono beneficiare dell'ecobonus e del superbonus, come schermature solari, ma solo in combinazione con chiusure oscuranti o anche come finestre, se sostituiscono vecchie finestre che delimitano «il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati». Quanto al bonus casa, invece, possono beneficiarne solo se vengono installate nell'ambito di una manutenzione straordinaria o di una ristrutturazione.

Le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, per essere in edilizia libera (in base alle ultime modifiche al Testo unico edilizia, il Dpr 380/2001), devono avere la caratteristica di non configurare «spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio tipo», che possono «generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile».

In questo caso, allora, non possono essere considerate finestre, agevolate con il relativo ecobonus ordinario o super, in quanto anche se avessero una trasmittanza termica adeguata, non sarebbero destinate a «spazi stabilmente chiusi». Invece, fuori dalla nuova definizione del Testo unico, se questa tipologia di vetrate (amovibili e totalmente trasparenti) sostituisce vecchie finestre, già presenti in locali di edifici esistenti, «delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati», può beneficiare dell'ecobonus ordinario del 50% e del 110%, come intervento trainato, se comporta una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre e la trasmittanza non è inferiore ai valori dell'allegato E del decreto requisiti tecnici del Mise del 20 agosto 2020.


Considerando, poi, che secondo il vademecum dell'Enea del 25 gennaio 2021 in ambito di schermature solari spetta l'ecobonus del 50% o il superbonus 110%, come interventi trainati, per le «chiusure oscuranti» (ad esempio, le persiane, gli avvolgibili o le tapparelle) installate «in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti)», tra queste vetrate agevolate possono rientrare anche le «vetrate

panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette Vepa».

Quanto al bonus casa, c'è da considerare che, tra le opere che possono essere agevolate con il 50% durante un più ampio intervento di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia di una veranda di un'abitazione, senza aumento volumetrico (circolare 57/E/1998, risoluzione Dre Lombardia, 14 aprile 1999, n. 70837), possono rientrare anche gli «interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette Vepa». Si applica, in questi casi, il principio di attrazione degli interventi minori in quelli superiori.

Infine, bisogna considerare che, se l'intervento è in edilizia libera, ma tra le manutenzioni straordinarie, il bonus casa è comunque possibile se il contribuente sottoscrive una «semplice» dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445), in cui indica la data di inizio dei lavori e attesta che, nonostante si tratti di una manutenzione straordinaria, non serve la presentazione della Cila allo sportello unico edilizia (provvedimento 149646/2011 e circolare 19/E/2012).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per l'edilizia libera in assenza di una Cila serve una dichiarazione sostitutiva che attesti la data di inizio lavori